



**Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione**

**Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA**

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555  
[www.giustizia.uilpa.it](http://www.giustizia.uilpa.it) - [giustizia@uilpa.it](mailto:giustizia@uilpa.it)

Prot. 8.07.2023/uil

Al Capo DGMC  
Dott. A. Sangermano  
[dgmc@giustizia.it](mailto:dgmc@giustizia.it) [prot.dgmc@giustiziacerit.it](mailto:prot.dgmc@giustiziacerit.it)

Al Direttore Generale  
Dott. G. Cacciapuoti  
Direzione Generale PRAM  
[dgmc@giustizia.it](mailto:dgmc@giustizia.it)  
[prot.dgmc@giustiziacerit.it](mailto:prot.dgmc@giustiziacerit.it)

ROMA

OGGETTO: comportamento antisindacale UIEPE Palermo. Sentenza del Tribunale di Palermo.

Sig. Capo Dipartimento, Sig. Direttore Generale PRAM,

come noto la totale assenza di corrette relazioni sindacali tra la Direzione *pro tempore* dell'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Palermo e Sicilia, con l'assoluta assenza di informativa alle OO.SS. circa i cambiamenti organizzativi attuati in quell'Ufficio, ha determinato l'insorgere di un contenzioso giudiziario con la UILPA di Palermo e Sicilia, nonostante la Direzione Generale PRAM, a seguito di interlocuzioni formali con lo scrivente Coordinamento, aveva chiarito alla Dirigente penitenziaria posta al vertice dell'amministrazione siciliana la necessità di fornire le informazioni dovute e necessarie affinché le OO.SS. possano esercitare la funzione di controllo spettante per dettato costituzionale, come rimarcato dalla sentenza in oggetto indicata, che ad ogni buon fine si allega.

Purtroppo, quel che avevamo facilmente preventivato, è accaduto.

Il comportamento negligente della Dirigente dell'UIEPE di Palermo ha determinato la perdita del contenzioso e, addirittura, la condanna alle spese da parte dell'Amministrazione!

Spiace dover evidenziare che tali comportamenti, determinando sentenze con relativa condanna alle spese, generano spese ravvisabili come "danno erariale" a carico dell'ente che le ha causate!

Spese, purtroppo, che paga la "collettività", quando invece dovrebbero ricadere su chi le ha determinate!

La scrivente O.S, con le sue articolazioni territoriali, certamente non si esimerà dal segnalare questa vicenda alla Corte dei Conti per le sue valutazioni, così come da precipuo mandato in tal senso della nostra Confederazione, quando, come in questo caso, queste spese, ricadenti sulla collettività, sono derivanti dalla volontà del dirigente di negare diritti ai Lavoratori ed all'Organizzazione Sindacale.

Stante quanto sinora detto, riteniamo indispensabile che le SS.LL. facciano una compiuta valutazione della vicenda palermitana, alla luce dei comportamenti gestionali ed organizzativi tenuti, soprattutto considerando l'imperatività dei termini della sentenza, relativi alle informazioni dovute, che sinora ancora non sono pervenute.

Non dovremmo e non vorremmo dover ulteriormente ricorrere ai servizi giudiziari per poter avere le informazioni dovute!

Sempreché i relativi ordini di Servizio siano stati effettivamente scritti!!

Riteniamo, quindi, la vicenda di Palermo paradigmatica della pessima gestione attuata presso i servizi EPE dalla dirigenza penitenziaria del Dap, che ha apportato solo un eccesso di mentalità “adempimentalista” ed autoritaria (non autorevole) in tutti i servizi in cui è oggi impiegata, del tutto contraria alla mentalità “minorile” che invece è orientata alla realizzazione dei servizi all’utenza, tanto da farci auspicare la rapida immissione in servizio dei vincitori dei concorsi dirigenziali del DGMC, affinché questo personale “in prestito” venga restituito all’alveo lavorativo evidentemente più congeniale.


Poi ci si chiede perché il mondo penitenziario degli adulti sia allo sfascio!

Infine, cogliamo l’occasione per chiedere alle SS.LL. affinché siano fornite agli Uffici EPE puntuali disposizioni circa le modalità con cui vanno tenute le regolari relazioni sindacali nonché la tempestiva, preventiva trasmissione delle informazioni, allo scopo di prevenire ulteriori contenzioni giudiziarie dall’esito scontato come quello di Palermo.

Cordialità

Roma, 13.07.2023

*Il Coordinatore Generale*  
*Domenico Amoroso*





## **TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**

### **Sezione Lavoro**

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Cinzia Soffientini, nella causa civile RGL n. 6790/2023 tra **UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PALERMO**, con l'avv. Filippo Buttà

e

**UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SICILIA**, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

avente ad oggetto: ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.06.2023

ha pronunciato la seguente

#### **ordinanza**

Con il ricorso in esame l'associazione ricorrente ha denunciato il comportamento antisindacale dell'amministrazione resistente che ha proceduto all'apertura di uno sportello Uepe (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) presso il Tribunale di Palermo senza darne previa comunicazione alle associazioni sindacali aventi diritto.

In particolare, parte ricorrente ha affermato il diritto all'informativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 165/2001 e 4 del CCNL, ed ha concluso nei termini seguenti: *"...conseguentemente, accertata la sussistenza delle violazioni lamentate, ordinare all'Ufficio convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione del comportamento illegittimo consistente nell'omessa comunicazione degli atti inerenti l'istituzione, la composizione ed il funzionamento dello sportello MAP presso il Tribunale di Palermo, nonché di ogni altro documento richiesto nelle note del 20 aprile e del 9 maggio 2023"*.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha in primo luogo eccepito la inammissibilità del ricorso per la non attualità della condotta e comunque ha dedotto l'infondatezza del ricorso, in assenza di condotte lesive delle prerogative sindacali, concludendo per il rigetto delle domande.

All'udienza del 29.06.2023 la causa è stata assunta in riserva

\*\*\* \*\*

Ai sensi dell'art 6 del D.Lgs n. 165/2001, "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"

Stabilisce poi l'art. 4, comma 5, del CCNL che "Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti."

Orbene, non può dubitarsi che l'apertura dello sportello Uepe presso il Tribunale rappresenti un atto di organizzazione, atteso che – come evidenziato dalla stessa amministrazione resistente – è mutato il luogo di esecuzione della prestazione ed anche – in parte – la stessa modalità di esecuzione.

Inoltre, trattandosi di informazione preventiva, è di tutta evidenza che la circostanza che la stessa sia stata omessa non può farne venire meno *sic et simpliciter* l'attualità, dovendosi ritenere la permanenza per il sindacato ricorrente dell'interesse all'informativa, atteso che lo sportello continua ad essere aperto.

Infine, deve osservarsi che l'omessa comunicazione ha determinato l'impossibilità del sindacato ricorrente di espletare i compiti di controllo che gli sono propri, dovendosi conseguentemente ravvisare la lesività della condotta

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

In accoglimento del proposto ricorso,  
dichiara l'antisindacalità del comportamento dell'amministrazione resistente e per l'effetto ordina alla stessa di procedere entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ad effettuare al sindacato ricorrente le

comunicazioni previste dall'art. 4 del CCNL richiamato.

Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.

Si comunichi.

Palermo il 10.07.2023

Il Giudice

*Cinzia Soffientini*